

FOGLIO INFORMATIVO

OPERAZIONI DI SCONTO EFFETTI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC

Sede legale: Via Cavour, 4 -12051 Alba (CN) - tel. 0173659111 - fax 0173 659333

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

Codice Fiscale e Iscr. Registro Imprese di Cuneo n. 00236570040 – Società partecipante al Gruppo IVA GBCI – P.IVA 15240741007 - REA 44644 - Cod. ABI 8530.8 Albo nazionale banche n. 205.50 - Albo società cooperativa n. A 161532

sito: www.bancadalba.it

Aderente a: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2022 euro 49.022.975 e 274.171.833 euro.

CHE COS'È LO SCONTO

L'operazione di sconto effetti anticipa le disponibilità finanziarie rivenienti dall'incasso di effetti – documenti a fronte di esportazioni di beni e servizi in paesi esteri. Tale operazione avviene attraverso lo smobilizzo “pro solvendo” di crediti rappresentati da effetti in euro o divisa vantati nei confronti dei debitori esteri. Lo sconto prevede il pagamento anticipato degli interessi con accredito al cliente del netto ricavo. Rientra tra le forme di credito definite autoliquidanti. Lo sconto si può effettuare solo quando i crediti sono rappresentati da cambiali. Nei pagamenti differiti la cambiale tratta accettata, o pagherò, comporta una maggiore sicurezza per il creditore in quanto è un titolo di credito autonomo dal contratto sottostante. Il debitore non può più opporre contestazioni commerciali o altro al fine di non pagare. Le cambiali sono universalmente accettate e recepite negli ordinamenti nazionali, sia pur con sfumature diverse (ad esempio sulla efficacia ed i tempi del protesto). Le cambiali sono girabili, ovvero il credito viene ceduto/trasferito con la semplice girata. Ogni giratario rimane comunque impegnato verso i successivi giratari insieme all'obbligato principale, salvo nel caso della girata “senza ricorso”. Con lo sconto l'effetto viene girato alla banca che diviene titolare del credito ed a sua volta può trasferirlo. Le cambiali possono essere garantite con l'avallo (firma del garante sul titolo) o con garanzie di pagamento a ‘latere’. Quando gli effetti sono firmati e/o garantiti da primarie imprese o da banche, possono essere scontati “senza ricorso” altrimenti detto sconto pro-soluto (l'acquirente, es. la banca che sconta l'effetto, si assume il rischio del mancato pagamento del debitore e rinuncia a rivalersi sul cedente ultimo giratario).

Tra i **principali rischi vanno** tenuti presente quelli connessi sono al cambio, al mercato e alla solvibilità del debitore estero.

Il criterio di indicizzazione del Tasso: i tassi di interesse seguono le variazioni dei tassi del mercato dei depositi interbancari, rilevabili dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” e dai principali quotidiani finanziari. Questa tipologia di finanziamenti può essere soggetta, in fase di rinnovo, a variazioni di tasso dovute all'andamento dei tassi del mercato dei depositi interbancari. I cambi delle Divise

“Out” sono soggetti a variazioni continue, dettate dai mercati, e possono generare i cosiddetti “rischi di cambio”.

Altro

In caso di **portabilità passiva** (questa Banca è banca originaria) è prevista l'esenzione dal compenso di estinzione anticipata eventualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

TASSI	Tasso nominale annuo debitore entro limite di fido	tasso del mercato dei depositi interbancari + spread max. 5,50 punti percentuali;
	Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora	tasso del mercato dei depositi interbancari + spread max. 6,50 punti percentuali;
	Periodicità di capitalizzazione:	ad ogni rinnovo, decurtazione o estinzione (massimo 18 mesi).
	Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.)	Il TEGM previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

COMM. E RIMBORSI	Commissioni di servizio/intervento:	0,15% del prestito con un minimo di Euro 3,00;
	Rimborso imposte di registro e di bollo	nella misura tempo per tempo legislativamente prevista.

SPESE	Spese per accensione	€7,75
	Spese per proroga	€7,75
	Spese per estinzione	€7,75
	Spese per altre comunicazioni e informazioni	€0,00
	Richiesta casellario postale	€25,00
	Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione)	€1,00
	Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale	€0,00
	Costi richiesti dall'intermediario e connessi con l'utilizzo del sito internet del medesimo	Non applicati

ALTRE CONDIZIONI	Durata	massimo 18 mesi
	Cambi	I cambi applicati alle operazioni possono essere definiti anche nel “durante” ovvero il listino cambi può essere aggiornato anche più volte al giorno.
	Riferimento per il calcolo degli interessi:	- actual su 365 per Euro domestico e GBP - actual su 360 (365/360) per altre Divise “Out”

In caso di **portabilità passiva** (questa banca è banca originaria) è prevista l’esonero dal compenso di estinzione anticipata originariamente previsto.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso della banca

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto, ancorché stipulato a tempo determinato, nonché di ridurne l’importo o di sospenderne l’operatività; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 3 giorni.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, lett. a) del D.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato, di ridurne l’importo o di sospenderne l’operatività con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 3.giorni. Nel caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto, di ridurne l’importo o di sospenderne l’operatività con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’efficacia del contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica.

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Cavour 4 12051 ALBA (CN), Tel.

0173/659.269, legale@bancadalba.bcc.it oppure a controlli@pec.bancadalba.bcc.it), che risponde entro 30

giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto,

rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata.

La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Istruttoria	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Revisione periodica	Analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.